



1.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio 374/A VIII Legislatura

Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.32/2009 DEL 15/12/2009

**“ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ AI
FAMILIARI DI LAVORATRICI E LAVORATORI
DECEDUTI A CAUSA DI INCIDENTI NEI LUOGHI DI
LAVORO”**



ISTITUZIONE DEL "FONDO DI SOLIDARIETA' AI FAMILIARI DI LAUDATORI E LAUDATRICI DECEDUTI A CAUSA DI INCIDENTI NEI LUOGHI DI LAVORO"

RELAZIONE

Nel dicembre 2008. l'INAIL ha diffuso i dati accertati relativi all'anno 2007, dai quali risulta che in Italia si sono verificati 1.207 incidenti mortali sul lavoro.

Tale dato confermava le stime previsionali del precedente Rapporto annuale in coerenza con la flessione progressiva, dopo l'impennata del 2006, cominciata sei anni prima.

Infatti, dal 2001 al 2005, gli episodi mortali sono passati da 1.546 a 1.280 e il calo era confermato anche per il 2008 (la proiezione allora diffusa si aggravava intorno ai 1.150 casi registrando così un calo di decessi a seguito di incidenti sul lavoro del 5,2%).

I casi accertati rilevati dal rapporto annuale INAIL 2008 ammontano a 1.120 decessi, con una riduzione del 7,2% rispetto all'anno precedente, per cui, pur nella dovuta considerazione della drammaticità dei numeri ancora molto alti, si profila per la prima volta dal dopoguerra un numero di decessi inferiore a 1200.

In Puglia il "Rapporto Annuale Regionale 2007" redatto dall'INAIL in collaborazione con L'Assessorato Politiche della Salute della Regione, ha presentato i dati accertati, di seguito indicati, dai quali si riscontra un andamento tendenziale in linea con il dato nazionale:

PROVINCE	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
BARI	24	32	30
BRINDISI	9	8	5
FOGGIA	25	29	15
LECCE	14	10	18
TARANTO	17	10	10
Totale PUGLIA	89	89	78

Nella nostra regione il bilancio infortunistico 2008, relativo agli infortuni sui luoghi di lavoro denunciati al 30/4/2009 ammonta a 75 incidenti mortali (dato INAIL presentato nel mese di giugno).

In materia di politiche per la tutela della salute nei luoghi di lavoro declinate in Puglia, in applicazione della normativa nazionale, si evidenziano:

- gli interventi attuati a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione 21 febbraio 2006, n. 157 relativa all'integrazione del Piano Regionale della Prevenzione - linea operativa infortuni sul lavoro, finalizzati al miglioramento della situazione regionale;
- il protocollo d'intesa INAIL - Regione Puglia del 4 agosto 2006, finalizzato al miglioramento della conoscenza dei fenomeni avversi per la salute nei luoghi di lavoro e al potenziamento dello scambio informativo tra enti interessati;
- il Piano straordinario di vigilanza negli ambienti di lavoro approvato con deliberazione di Giunta Regionale 4 marzo 2008, n. 279 .

IL DIRETTORE
(Leonardo Volpicella)

IL RESPONSABILE DELLA P.D.
(Dott. Lorenzo Aronuzzi)

- il protocollo di intesa dell'11 giugno 2008 Regione Puglia - INAIL - ISPESL - CGIL - CISL - UIL per il sostegno alla rete regionale dei RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Per ultimo si richiama il Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 13 "Organizzazione del Dipartimento di Prevenzione" che ha definito funzioni e compiti delle Unità Operative Complesse del Dipartimento di Prevenzione tra le quali quella relativa alla "Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro" (SPESAL).

In considerazione dell'alto numero di decessi a seguito di infortuni sui luoghi di lavoro, lo schema di DDL che si propone, di cui all'Allegato A, istituisce presso la Regione Puglia il "Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro", finalizzato all'erogazione di un contributo assistenziale "una tantum" quale espressione di solidarietà da parte della collettività pugliese in favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro.

Al fine di operare secondo criteri di effettiva uguaglianza, il contributo assistenziale "una tantum", aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, è erogato in favore delle famiglie dei lavoratori, autonomi o subordinati, di seguito indicati, vittime di incidenti mortali avvenuti nel territorio regionale sui luoghi di lavoro:

- lavoratrici e lavoratori residenti nella Regione Puglia;
- cittadine e cittadini che svolgono in via esclusiva, in modo continuativo, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, attività di lavoro casalingo all'interno della propria famiglia;
- cittadini immigrati presenti sul territorio regionale nel rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza e dei diritti inviolabili delle persone, così come riconosciuti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale.

In merito al lavoro casalingo si richiama la sentenza 19 gennaio 1995, n. 28, con la quale la corte costituzionale ha stabilito che, "in sostanza, il rilievo assunto dall'attività lavorativa all'interno della famiglia, non può non comportare la conseguenza che tale attività debba essere assimilata alle forme di "occupazione".

Inoltre, la Consigliera di Parità, con nota n. 310/CPR del 25/6/2009, ha fatto rilevare che con la recente sentenza n° 6658 del 20 marzo 2009 la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoro della casalinga è un lavoro vero e proprio che "non si esaurisce nell'espletamento delle sole faccende domestiche estende al coordinamento della vita familiare".

Circa l'incidenza degli infortuni domestici, la Consigliera di Parità, con la stessa nota, ha anche precisato che ogni anno in Italia si verificano circa tre milioni di

IL DIRETTORE
(Leonardo Volpicella)



IL CAPO...
(Don. Vincenzo Ambruosi)



infortuni con 8.400 morti (oltre sei volte superiore al dato degli infortuni sul lavoro) dei quali oltre il 75% degli infortuni mortali avvenuti in casa, hanno coinvolto persone di età superiore a 65 anni (fonte ISTAT), quindi oltre il limite di età di 18-65 anni disposto dalla legge n°493/1999.

I contributi assistenziali "una tantum" di cui allo schema di DDL che si propone si pongono in linea con la normativa vigente sia per quanto attiene i beneficiari dei contributi assistenziali che sono i soggetti di cui agli articoli n. 22, comma 1 e n. 27, comma 2, della legge regionale 19/2006, in coerenza quindi con il carattere universalistico delle politiche sociali, sia per quanto riguarda l'ISEE determinato con le modalità di cui art. 5 del Regolamento n. 4/2007 e successive modifiche e integrazioni, che per le modalità di richiesta, di erogazione e l'entità dei benefici che saranno disciplinate da apposite Linee di Indirizzo, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge.

Alla redazione delle predette linee di indirizzo sarà chiamata a collaborare anche l'INAIL, in considerazione della sua competenza in materia.

Per ultimo, si fa rilevare che lo schema di DDL in parola è stato presentato e condiviso in occasione di una riunione del Consiglio Regionale Pugliese dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.) che in presenza del Presidente nazionale dell'Associazione, ha espresso piena condivisione sull'impianto normativo.

il Responsabile di P. O.

Vito Losito




Il Dirigente dell'Ufficio
Politica per le Persone e le Famiglie

dott. Alessandro Cappuccio




la Dirigente del Servizio
Benessere delle Persone e Qualità Sociale

dott.ssa Antonella Bisceglia



Il Direttore d'Area

dott. Nicola Messina



l'Assessore proponente


dott.ssa Elena Gentile



d'intesa con

l'Assessore al Lavoro

dott. Michele Losappio




IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrosi)

IL DIRETTORE
(Leonardo Volpicella)



Allegato A

d.d.l.: Istituzione del "Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro"

Art. 1

1. La Regione Puglia, in conformità ai principi Costituzionali e alla normativa vigente, persegue l'obiettivo di rimuovere le cause che ancora provocano mortalità sui luoghi di lavoro, al fine di tutelare il diritto alla vita e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nel normale svolgimento della propria attività.

Art. 2

1. La Puglia esprime solidarietà in favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro anche tramite l'erogazione, da parte della Regione, dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 3

1. E' istituito, presso la Regione Puglia, il "Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro", finalizzato all'erogazione di un contributo assistenziale "una tantum", aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, a favore delle famiglie di lavoratori, autonomi o subordinati, residenti nella regione Puglia, vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui luoghi di lavoro.

2. Il predetto contributo spetta altresì alle famiglie di cittadine e di cittadini che svolgono in via esclusiva, in modo continuativo, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, attività di lavoro casalingo all'interno della propria famiglia, atteso che tale attività è assimilata alle forme di "occupazione".

3. hanno diritto al contributo una tantum di cui ai commi n. 1 e n. 2 anche le famiglie di cittadini immigrati deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti nel territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza e dei diritti inviolabili delle persone, così come riconosciuti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale.

3. l'erogazione "una tantum" di cui ai precedenti commi spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché dell'assicurazione all'art. 7 comma 1 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

4. In linea con il principio del carattere universalistico delle politiche sociali i beneficiari dei contributi assistenziali di cui ai precedenti commi sono i soggetti di cui agli articoli n. 22, comma 1 e n. 27, comma 2, della legge regionale 10

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

(*Leonardo Felpicella*)

IL DIRETTORE
(Leonardo Felpicella)



luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in mancanza di questi, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle minori di età fiscalmente a carico.

Art. 4

1. Una quota non inferiore al 50% del "Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro" è riservata alla realizzazione di misure una tantum di sostegno socio educativo, scolastico, formativo e del tempo libero in favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro.

2. Le somme che annualmente residuano per i contributi una tantum di cui all'art. 3 sono comunque utilizzate per il finanziamento delle misure di cui al precedente comma n. 1.

3. Alle risorse di cui al comma n. 1 possono accedere i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, di lavoratrici e lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro appartenenti a nuclei familiari individuati secondo i criteri di cui all'art. 4 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 con ISEE, determinato con le modalità di cui art. 5 del Regolamento n. 4/2007, inferiore alla soglia di cui all'art. 6, comma 6, lettera b) del Regolamento n. 4/2007, che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) residenza in uno dei Comuni della Regione Puglia;
- b) età non superiore a venticinque anni;
- c) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado ovvero corso di formazione professionale, universitario.

4. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute e documentate, comunque non eccedenti l'importo equivalente previsto per l'iscrizione e la frequenza presso enti statali, comunali, pubblici, relative a:

- a) tasse d'iscrizione;
- b) rette di frequenza;
- c) acquisto di libri di testo;
- d) acquisto di ausili scolastici per studenti diversamente abili;
- e) servizio mensa;
- f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto;
- g) attività formative, sportive o ricreative.

5. Le predette spese sono cumulabili esclusivamente qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o uguale al valore minimo regionale di cui al comma 6, lettera b) del Regolamento regionale n. 4/2007.

Art. 5

1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti, nei limiti dello stanziamento annualmente previsto ai sensi del successivo art. 7, per gli eventi mortali verificatisi sui luoghi di lavoro a partire dal 1° gennaio 2010.

IL DIRETTORE
Leonardo Volpicella



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dot. Vincenzo Ambrosi)



Art. 6

1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Regione Puglia emana apposite Linee di Indirizzo volte a disciplinare, in coerenza con il sistema integrato dei servizi sociali di cui alla legge regionale n. 19/2006 e del Regolamento n. 4/2007, con particolare riferimento al Piano Sociale Regionale, le modalità di richiesta, di erogazione e l'entità dei benefici di cui ai precedenti articoli n. 3 e n. 4.

Art. 7

(norma finanziaria)

1. A partire dal Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura nei limiti del 3% dello stanziamento previsto sulla U.P.B. 5.1.1. - Capitolo 784010 "Fondo globale per i sevizi socio assistenziali (art. 15 l.r. n. 17/99)".

2. A carico del Bilancio autonomo regionale nessun altro onere deriverà dall'applicazione della presente legge oltre a quanto previsto al precedente comma 2.

2

9

15

IL DIRETTORE
(Leonardo Volpicella)



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dot. Vincenzo Ambrusci)





REGIONE PUGLIA

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2002)

OGGETTO: Proposta di legge- "Istituzione del "Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro"

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

Bilancio autonomo, spesa corrente

U.P.B. 5.1.1- "Interventi regionali in materia di servizi socio-assistenziali"

Capitolo 784010: "Fondo globale per i servizi socio assistenziali (art. 15 l. r. n. 17/99)"

Articoli dello s.d.l. che hanno riflessi di natura finanziaria sul Bilancio regionale:

Art. 5

1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti*, nei limiti dello stanziamento annualmente previsto ai sensi del successivo art. 7, per gli eventi mortali verificatisi sui luoghi di lavoro a partire dal 1° gennaio 2010.

Art. 7

(norma finanziaria)

1. A partire dal Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura annuale nei limiti del 3% dello stanziamento previsto sulla U.P.B. 5.1.1 - Capitolo 784010 "Fondo globale per i servizi socio assistenziali (art. 15 l. r. n. 17/99)"

2. A carico del Bilancio autonomo regionale nessun altro onere deriverà dall'applicazione della presente legge oltre a quanto previsto al precedente comma 2.

Note:

sogetti beneficiari: l'art. 6 dello s.d.l. precisa che le Linee di Indirizzo volte a disciplinare i benefici di cui alla legge, si pongono in coerenza con il sistema integrato dei servizi sociali di cui alla legge regionale n. 19/2006 e del Regolamento n. 4/2007, con particolare riferimento al Piano Sociale Regionale. Ne deriva che i beneficiari diretti delle erogazioni da parte della Regione saranno i Comuni, ai quali i fruitori presenteranno apposita istanza e che materialmente provvederanno ad erogare i fondi.


Modalità di quantificazione: a tal proposito vale la pena di rimarcare che i benefici previsti dallo s.d.l. in argomento sono da considerarsi un contributo "di solidarietà" aggiuntivo quanto già le diverse leggi prevedono. Pertanto, tenendo conto dello stanziamento sul Capitolo 784010 del Bilancio corrente di € 18.000.000,00 il fondo di solidarietà è pari a €

IL DIRETTORE

(Leonardo Volpicella)

RESPONSABILE DELLA P.O.

(Dott. Antonio Anzuino)





REGIONE PUGLIA

540.000,00, somma che permetterebbe di erogare n. 135 contributi una tantum di € 4.000,00 ognuno, omni comprensivi in riferimento agli interventi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 dello s.d.l.. Tale numero si ritiene congruo e coerente con l'incidenza annuale di decessi a seguito di infortuni sui luoghi di lavoro.

Quantificazione degli oneri: a norma dell'art. 7, sopra riportato, non vi sono riflessi di natura finanziaria sul Bilancio corrente. L'applicazione della norma di che trattasi comporterà una spesa a partire dall'esercizio finanziario 2010 e, coerentemente con la norma finanziaria, i benefici saranno riconosciuti per gli eventi mortali che si verificheranno sui luoghi di lavoro a partire dal 1° gennaio 2010. Per ultimo è da rilevare che la competenza di cassa è annualmente assicurata sul Capitolo 784010, trattandosi di spesa storica relativa al Fondo Globale Socio Assistenziale che a partire dal 2003 (anno di promulgazione della legge regionale n. 17 abrogata dalla successiva legge n. 19/2006) è apportata quale cofinanziamento regionale del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali per la realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali.

LA DIRIGENTE
del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità
dott.ssa Antonella Bisceglia

IL DIRIGENTE dell'UFFICIO
dott. Alessandro Cappuccio

Il Responsabile di P.O.
Vito Losito

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRETTORE
(Leonardo Volpicella)



PAG. 7

10 f



REGIONE PUGLIA

Parere del SERVIZIO RAGIONERIA
(Art. 34, L.R. n. 28/2001 e art. 6 Regolamento DGR n. 386/1994)

Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato
 Parere negativo per: _____

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Dott. Rocco SPINELLI

[Handwritten signature]

REFERTEC



IL PRESENTE D.D.L. E' COMPOSTO
DA IL 4 (NOVE) PAGINE
DAT. 19/11/2009 IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione
Consiliare il 16/12/2009

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla _____
Consiliare il _____

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. *Vincenzo Ambruosi*)

IL DIRETTORE
(*Leonardo Volpicella*)

